



COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 17/12/2025

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

Oggetto: Appalto dei servizi tecnici per redazione aggiornamento pratica di conformità antincendio della scuola Secondaria di primo grado “G. Gozzano” a seguito della realizzazione della nuova palestra. Decisione di contrarre per affidamento diretto (art. 17, c. 1, e 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Aggiudicazione con efficacia all’operatore economico SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l. Impegno di spesa – CIG B9A6F6121B - CUP D15G18000290006

Il Responsabile del Settore: Tiziano RONCHETTO SALVANA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2025, esecutiva, veniva approvata la perizia di variante n. 2 dei “Lavori di costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado “Guido GOZZANO” di Caluso”, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Domenico GABRIELE, facente parte della SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l., pervenuta in data 10.03.2025, prot. n. 3667, modificata in data 31.03.2025, prot. n. 4895, con un incremento dell’importo dei lavori di € 61.587,63=, comprensivo del ribasso offerto in sede di gara e degli oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA al 10%, ed un nuovo quadro economico determinato in complessivi € 1.441.709,52;
- a seguito della risoluzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del contratto d’appalto stipulato con EDIL TECNA SRL, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei “Lavori di completamento della costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado “Guido Gozzano” di Caluso” sono stati interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, ai sensi e nel rispetto dell’art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., vigente al momento della lettera di invito della procedura negoziata;
- in data 10.03.2025, prot. 3678, veniva inoltrata lettera di interpello ai n.9 operatori economici risultanti dalla graduatoria originaria per la stipula di un nuovo contratto d’appalto con un importo posto a base dell’affidamento di € 631.982,60=, di cui € 615.582,78= per lavori a corpo soggetti a ribasso di gara con costo della manodopera quantificato in € 38.972,83=, € 16.399,82= quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;
- con propria determinazione n. 9 del 18.04.2025 sono stati aggiudicati, i “Lavori di completamento della costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado “Guido Gozzano” di Caluso”, all’operatore economico AVALIS COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Campo Sportivo 10 – 12031 Bagnolo Piemonte (CN), con un ribasso del 27,221%, pari ad € 167.567,79=, corrispondente ad un’offerta di € 448.014,99=), oltre alla somma di € 16.399,82= quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 464.414,81=, oltre IVA al 10%;

- in data 05.05.2025 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori, in via d'urgenza, da compiersi in 120 giorni naturali e consecutivi e con fine prevista il 02.09.2025;
- in data 23.05.2025, rep n. 3779, veniva stipulato, con rogito del Segretario Comunale, il contratto d'appalto dei lavori in oggetto con l'aggiudicatario AVALIS COSTRUZIONI S.r.l.;
- a seguito di richiesta dell'appaltatore e parere favorevole della D.L., il R.U.P. concedeva una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori in oggetto posticipando il nuovo termine per l'ultimazione al 01.11.2025;
- in data 31.10.2025, prot. n. 16164 l'appaltatore ha comunicato di aver ultimato i lavori il 30.10.2025;
- i lavori sono terminati, in tempo utile, il 31.10.2025, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori ed acquisito al protocollo interno dell'Ente al n. 16273 il 03.11.2025, condizionato all'esecuzione di lavorazioni di piccola entità da completarsi entro il 15.11.2025;

ATTESO che tra le attività amministrative conseguenti all'avvenuta ultimazione dell'opera, occorre procedere all'aggiornamento della pratica di conformità antincendio relativa al plesso scolastico riferita alla sotto elencata, specifica, attività:

- Attività 65.1.B – “*Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.*”

VERIFICATO che occorre procedere all'affidamento all'esterno dell'amministrazione dell'incarico indicato nelle premesse in quanto i tecnici comunali non possiedono l'iscrizione negli elenchi del ministero dell'interno in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

RILEVATO che l'importo stimato del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 14, c. 4 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è pari ad € 3.660,00, determinato secondo le “Linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio”, elaborate dal Consiglio Nazionale Ingegneri – Gruppo di lavoro GTT.4, conservato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede:
“salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “ l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*”;
- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*”;
- l'art. 4, c. 3-ter, II periodo, della Legge 07.08.2012, n. 135 e s.m.i., che prevede: “... gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.”

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad € 5.000,00, se presenti sulla vetrina elettronica;

DATO ATTO che successivamente l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha previsto che:

“1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26.....

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”;

DATO ATTO che, con pareri del proprio Servizio Giuridico n. 2961 del 29 ottobre 2024 e n. 3218 del 30.11.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha evidenziato che gli affidamenti diretti tra 5.000 e 140.000 euro possono avvenire tramite PAD certificate in alternativa al MEPA, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti di legge;

CONSIDERATO che il Comune di Caluso è dotato di piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Traspire, certificata da AgID ed inserita nel registro delle piattaforme certificate tenuto da A.N.AC;

CONSIDERATO che la Società Sertec Engineering Consulting srl con sede legale in Loranzè (TO) – S.P. 222 n. 31, si è resa disponibile ad espletare l’incarico professionale in oggetto ed ha trasmesso in data 05/12/2025, prot. n. 18084 ed integrazione in data 16.12.2025, prot. 18596, la sotto elencata documentazione:

- offerta economica dettagliata per la redazione ed il deposito della SCIA ai fini antincendio, per un onorario, al netto dello sconto del 18,03%, di € 3.000,00, oltre al contributo integrativo Inarcassa (4% - € 120,00=) e IVA (22% - € 686,40=), e, quindi, per un importo complessivo di € 3.806,40=;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
- curriculum professionale dell’Ing. Gianluca Odetto;
- dichiarazioni della non titolarità di cariche elettive ai sensi e per i fini di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010;
- dichiarazioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, all’articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e punto 9.3 del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Caluso ed agli articoli 2, comma 3, e 17, comma 1 del DPR 62/2013 e articoli 1, comma 2 e 18, comma 1, del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
- dichiarazione sostitutiva in merito all’individuazione del titolare effettivo;

ACCERTATA, a fronte delle prestazioni previste, la congruità dell’offerta prodotta dal professionista interpellato rispetto all’importo sopra stimato;

DATO ATTO che la medesima offerta rispetta il principio dell’equo compenso richiamato dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

CONSIDERATO che il servizio tecnico in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che, in sede di offerta, l'offerente non ha dichiarato di voler subappaltare parte del contratto a terzi;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stabilisce che, per le procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO quindi, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che intende perseguire il contratto è l'aggiornamento della pratica di conformità antincendio della scuola Secondaria di primo grado "G. Gozzano" a seguito della realizzazione della nuova palestra.
- che il contratto sarà stipulato, attraverso Piattaforma Acquisiti Digitale (PAD), Traspone, certificata da AGID mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico e nella lettera di affidamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della prestazione, avviene mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, anche tenuto conto del principio del risultato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

RILEVATO che in merito ai requisiti di partecipazione e qualificazione è stata acquisita direttamente la seguente documentazione, conservata agli atti:

- annotazioni riservate ANAC (Negativa);
- certificato regolarità contributiva INAIL_51444637 del 31.10.2025 con scadenza validità al 28.02.2026 Sertec S.r.l.;
- certificato regolarità contributiva INARCASSA Ing. Gianluca Odetto in data 11.12.2025;
- certificato regolarità contributiva INARCASSA Sertec S.r.l. in data 11.12.2025;
- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Torino Matricola Sez. A n. 7269 dal 15/01/1997;
- iscrizione dell'ing. Gianluca Odetto negli elenchi del ministero dell'interno in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. con codice TO07269101579.
- documento di verifica a campione tramite verifichePA: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino codice ATECO 71.12.20 per attività corrispondente alla prestazione professionale da eseguire; dal medesimo documento non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e troverà applicazione l'art. 24 e seguenti del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura sotto soglia", approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2025, in merito alla verifica della suddetta dichiarazione;

DATO ATTO che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del servizio in oggetto è pari ad € 3.806,40 e per € 2.504,45 risulta già compreso nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con deliberazione della G.C. n. 31 del 31.03.2025, integrata e modificata con deliberazione della G.C. n. 82 del 24.09.2025, ed impegnata al cap. 3144/10, Cod. 04.02.2, denominato "Acquisizione beni imm. Completamento nuova scuola media con realizzazione palestra", del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, (Imp. n. 91/2025 – riaccertato-finanziato con FPV);

DATO ATTO che:

- la restante somma di € 1.301,95 del servizio in oggetto risulta stanziata al cap. 3144/10, Cod. 04.02.2, denominato “Acquisizione beni imm. Completamento nuova scuola media con realizzazione palestra”, del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, finanziata con fondi propri;
- il presente affidamento, non rientra tra le categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, attuativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014;

RILEVATO che, poiché la somma riferita all'affidamento del servizio tecnico professionale in oggetto è stimata in complessivi € 3.660,00, trova applicazione l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in merito alla deroga dell'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG è il seguente: B9A6F6121B - CUP D15G18000290006.

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto Arch. Tiziano Ronchetto Salvana, Responsabile del Settore Territorio e Opere Pubbliche;

RILEVATO pertanto il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 recante: “Trasparenza dei contratti pubblici”;
- il vigente “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura sotto soglia”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2025, esecutiva;
- la delibera dell'A.N.AC. n. 264 del 20.06.2023, di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- gli artt. 147 bis e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/1/2016;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'espletamento del servizio di cui trattasi, secondo le disposizioni contenute nella lettera d'incarico, e quindi nell'anno 2025;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.caluso.to.it, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la:

- deliberazione del C.C. n. 71 del 24.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;
- deliberazione del C.C. n. 5 del 28.04.2025, di ratifica della deliberazione della G.C. n. 25 del 10.03.2025, di approvazione della variazione n. 1 d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027;

- deliberazione del C.C. n. 7 del 28.04.2025 di approvazione della variazione n. 2 al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con contestuale modifica al programma triennale degli acquisti e servizi ed al bilancio di previsione 2025, con applicazione di avanzo di amministrazione;
- deliberazione del C.C. n. 15 del 26.05.2025 di approvazione della variazione n. 3 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;
- deliberazione del C.C. n. 23 del 14.07.2025 di approvazione della variazione n. 4 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;
- deliberazione del C.C. n. 30 del 29.09.2025 di approvazione della variazione n. 5 con applicazione avanzo di amministrazione e contestuale variazione documento unico di programmazione 2025-2027 ed al programma triennale degli acquisti;
- deliberazione del C.C. n. 38 del 27.11.2025 di approvazione della variazione n. 6 con applicazione avanzo di amministrazione e contestuale variazione documento unico di programmazione 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 01 del 13.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 24/2024 del 15.07.2024, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Territorio e Opere Pubbliche;

VISTI il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le condizioni stabilite ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs.31.03.2023, n. 36 e s.m.i., e mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspire, i servizi tecnici per la "Redazione aggiornamento pratica di conformità antincendio della scuola Secondaria di primo grado "G. Gozzano" a seguito della realizzazione della nuova palestra a Sertec Engineering Consulting srl, con sede legale in Loranzè (TO) – S.P. 222 n. 31, per un onorario di € 3.000,00, oltre al contributo integrativo Inarcassa (4% - € 120,00=) e IVA (22% - € 686,40=), e, quindi, per un importo complessivo di € 3.806,40=, CIG B9A6F6121B - CUP D15G18000290006.
3. DI DARE ATTO che Sertec Engineering Consulting srl ha individuato nel proprio direttore tecnico Ing. Gianluca Odetto il professionista incaricato allo svolgimento del servizio tecnico in parola, iscritto negli elenchi del ministero dell'interno in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. con codice TO07269101579;
4. DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione del servizio specialistico di cui sopra e sarà stipulato, in modalità digitale tramite la citata Piattaforma Acquisti Digitale Traspire, certificata da AGID, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, nel rispetto dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
5. DI DARE ATTO che, in sede di offerta, l'offerente non ha dichiarato di voler subappaltare parte del contratto a terzi;
6. DI SUB-IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa, parte della spesa prevista al precedente punto 2, pari a € 2.504,45 al cap. 3144/10, Cod. 04.02.2, denominato "Acquisizione beni imm. Completamento nuova scuola media con realizzazione palestra", del Bilancio 2025-2027, annualità 2025,

(Imp. n. 91/2025 – riaccertato-finanziato con FPV), dando atto che la prestazione sarà esigibile nell'anno 2025.

7. DI IMPEGNARE la restante parte della spesa prevista al precedente punto 2, pari a € 1.301,95, al cap. 3144/10, Cod. 04.02.2, denominato “Acquisizione beni imm. Completamento nuova scuola media con realizzazione palestra”, del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, finanziata con fondi propri e dando atto che la prestazione sarà esigibile nell'anno 2025
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è:
 - efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..
 - soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
9. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto Arch. Tiziano Ronchetto Salvana, Responsabile del Settore Territorio e Opere Pubbliche;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012.

IMPEGNO

SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B9A6F61 21B	2025	91 / 3	04022	7230	3144	10	U.2.02.01.09.003	2.504,45
B9A6F61 21B	2025	698	04022	7230	3144	10	U.2.02.01.09.003	1.301,95

ACCERTAMENTO

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Tiziano RONCHETTO SALVANA

Firmato digitalmente

Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Tiziano RONCHETTO SALVANA e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.
Caluso, li 17/12/2025

Il Responsabile del Settore
F.to Tiziano RONCHETTO SALVANA
Firmato digitalmente